

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) ONZA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore STEFANO DEPLANO

Seduta del 06/03/2026

FATTO

Parte ricorrente rappresenta che: i.) in data 26 luglio 2022 ha sottoscritto un contratto di fideiussione a garanzia di un mutuo chirografario sottoscritto dalla società Alfa, ente di cui era socio e amministratore; ii.) tra marzo e aprile del 2024 ha donato le proprie quote societarie alla sorella e si è dimesso dalla carica di amministratore; iii.) è cessato, pertanto, ogni rapporto con la compagine sociale; iv.) ha manifestato alla Banca la propria volontà di recedere dal contratto di fideiussione; v.) l'Intermediario, in modo arbitrario, non ha dato corso alla richiesta.

Parte resistente eccepisce che: i.) nel 2022 il ricorrente ha concluso un contratto di fideiussione relativo ad un mutuo chirografario concesso alla società Alfa, di cui era socio e amministratore; ii.) il finanziamento è stato concesso nell'ambito delle misure temporanee in materia di aiuti di Stato ed è assistito dal fondo di garanzia per le PMI di cui alla l. n. 662 del 1996; iii.) cedute le proprie quote e dimessosi dalla carica di amministratore di Alfa, il ricorrente ha rappresentato la propria volontà di essere liberato dagli impegni assunti; iv.) tale richiesta è stata respinta in quanto contrastante, fra gli altri, con l'art. 3 del contratto di fideiussione sottoscritto; v.) la sostituzione del garante, inoltre, comporta la modifica delle condizioni originarie del finanziamento e richiede necessariamente il consenso di tutte le parti del rapporto.

In sede di repliche si evidenzia, da una parte, che il rapporto garantito è a tempo determinato, con durata pari a 72 mesi e il contratto prevede la possibilità di recedere per giusta causa e, dall'altra parte, che nel testo contrattuale non risulta alcuna specificazione del fatto che il mutuo sia stato concesso ai sensi della l. n. 662 del 1996.

In sede di controrepliche la Banca si richiama integralmente al contenuto delle controdeduzioni.

Parte ricorrente chiede l'accertamento dell'avvenuto recesso dal contratto di fideiussione.
Parte resistente insiste per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. – La controversia ha ad oggetto la legittimità del comportamento dell'Intermediario convenuto il quale ha respinto la richiesta del ricorrente di recedere dal contratto di fideiussione del quale è parte. Tale garanzia era stata prestata – nel corso del 2022 – in favore della società di cui, all'epoca della sottoscrizione, il ricorrente era socio e nella quale rivestiva la carica di amministratore unico.

1.1. – Il debito garantito riguarda un contratto di mutuo stipulato tra la Banca e la società, assistito dal fondo di garanzia per le PMI di cui alla l. n. 662 del 1996.

2. – In via preliminare occorre stabilire la posizione del ricorrente che, in sede di ricorso, si definisce «consumatore». Il Collegio reputa che tale qualificazione non possa essere condivisa.

2.1. – Come statuito dal Collegio di coordinamento in relazione al c.d. «professionista di rimbalzo», infatti: «nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale spetta al Collegio giudicante determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata» (Coll. coord., dec. n. 5368 del 2016).

2.2. – Tale conclusione è stata successivamente precisata dal medesimo Collegio il quale, sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, ha identificato due requisiti qualificatori utili a stabilire la qualifica del ricorrente: se la persona fisica abbia agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e la presenza di un collegamento di natura funzionale con la società garantita (Coll. coord., n. 14555 del 2020).

2.3. – Entrambi i requisiti sussistono in capo all'odierno ricorrente che, pertanto, deve reputarsi avere la qualifica di «non consumatore» ai fini della composizione del Collegio.

2.4. – Con riferimento alla circostanza se la sussistenza di detti presupposti debba sussistere alla data di perfezionamento del contratto ovvero in quella di presentazione del ricorso, l'indirizzo dei Collegi (cfr. Coll. Torino, dec. n. 5037 del 2024) propende per la data in cui è sorto il vincolo.

2.5. – Ne consegue che la composizione dell'odierno Collegio giudicante riflette la dedotta qualifica del soggetto ricorrente.

3. – Il ricorrente rappresenta di aver ceduto le quote della società mutuataria e di essersi dimesso dall'incarico di amministratore unico. Sulla base di tali mutati presupposti ha richiesto all'odierno convenuto di sciogliersi dal contratto di fideiussione. L'Intermediario, tuttavia, ha negato al ricorrente di poter recedere dal rapporto.

4. – La posizione della Banca appare conforme a legge e il ricorso non merita di essere accolto.

5. – Analogamente a quanto sancito dalla generale disciplina codicistica, l'art. 3 del contratto di fideiussione sottoscritto dal ricorrente distingue, in punto di recesso, in relazione alla durata del contratto garantito. In caso di rapporto a tempo determinato (quale il mutuo chirografario di durata 72 mesi sottoscritto dalla società garantita), lo scioglimento unilaterale dal rapporto è subordinato alla presenza di una giusta causa.

6. – Le circostanze addotte da parte ricorrente nel caso di specie (cessione delle quote e dimissione dalla carica di amministratore) non integrano gli estremi di una giusta causa. Ove così fosse, infatti, sarebbe sufficiente cessare unilateralmente ogni rapporto con il soggetto finanziato per potersi validamente sciogliere dall'obbligazione assunta.

7. – Per completezza si evidenzia che la Banca annovera tra le ulteriori ragioni che escludono la possibilità di recedere dal contratto di fideiussione la circostanza che il contratto garantito rientri nell'ambito delle misure temporanee in materia di aiuti di Stato assistite dal fondo di garanzia per le PMI di cui alla l. n. 662 del 1996.

7.1. – In linea con tale prospettazione l'Intermediario non potrebbe comunque accogliere la richiesta di variazione delle garanzie poiché quest'ultima determinerebbe anche la modificazione delle condizioni originariamente approvate e comporterebbe per la Banca l'impossibilità di ottenere la conferma da parte del gestore dell'intervento nell'operazione del fondo di garanzia.

7.2. – In disparte il fatto che «le norme che regolano la garanzia prestata» non risultano né depositate né meglio specificate dal convenuto, mette conto evidenziare che già in passato l'Arbitro ha riconosciuto la validità del recesso esercitato dal fideiussore quando il rapporto garantito era assistito dalla garanzia prestata dal fondo di garanzia per le PMI (Coll. Torino, dec. n. 5037 del 2024).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE